



Minute

Regione Siciliana
Fondo Pensioni Sicilia
Servizio Pensioni 2
Viale Regione Siciliana n. 2226
Palermo

PROT./G/2012_50140

21 DIC. 2012

Al Dirigente Generale del Dipartimento
della Funzione Pubblica e del Personale
SEDE

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed
Economica del Personale
c/o Assessorati Regionali
LORO SEDI

Al Comando del Corpo Forestale
Viale Regione Siciliana, 2246
PALERMO

e p.c. Al Servizio 3 del Dipartimento della
Funzione Pubblica
SEDE

Al Servizio Buonuscita del
Fondo Pensioni
SEDE

All'Assessore delle Autonomie Locali e
della Funzione Pubblica
- Gabinetto
- Segreteria Tecnica
SEDE

OGGETTO : Riforma sistema pensionistico D.L. n.201 del 6/12/2011 convertito in legge n.214 del 23/12/2011.

Com'è noto, nell'ambito della manovra recante misure per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, con l'art. 24 del decreto legge n.201 del 6/12/2011, convertito in legge n. 214 del 23/12/2011, è stata introdotta una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici.

Considerata l'importanza delle innovazioni introdotte e le richieste di chiarimento pervenute, si ritiene opportuno fornire delle indicazioni interpretative al fine di un'omogenea applicazione della disciplina per quanto attiene, in particolare, gli aspetti propriamente pensionistici.

La prima innovazione, introdotta dal comma 2 del succitato art. 24, riguarda l'introduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, del calcolo della relativa quota di pensione secondo il sistema contributivo.

Per i dipendenti regionali di cui ai commi 2 e 3 dell'art.10 della L.R. 21/86, tale innovazione non comporta alcuna modifica del calcolo della pensione, poiché per essi la quota di pensione dal 1/1/2004 in poi viene già calcolata secondo il sistema contributivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della L.R. 21/2003.

Anche per i dipendenti di cui al comma 1 del suddetto art.10, cui si applica il sistema misto, in quanto non in possesso di un'anzianità contributiva al 31/12/1995 pari o superiore a 18 anni, tale innovazione non comporta modifiche.

Invece per gli stessi dipendenti, cui si applica il calcolo con il sistema retributivo, in quanto in possesso di un'anzianità contributiva al 31/12/1995 pari o superiore a 18 anni, il calcolo secondo il sistema retributivo si ferma al 31/12/2011 e per l'anzianità maturata dal 1/1/2012 in poi si procede secondo il sistema contributivo, ovvero sulla base del montante contributivo accumulato a decorrere dalla predetta data, opportunamente rivalutato.

Un'altra importante novità introdotta dalla riforma riguarda l'abolizione della pensione di anzianità; infatti l'art. 24 prevede esclusivamente la "pensione di vecchiaia", che si consegue sulla base dei requisiti anagrafici di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo, e la "pensione anticipata", che si consegue sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11.

Requisiti per la pensione di vecchiaia

Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sia uomini che donne, per l'anno 2012, il requisito anagrafico per avere diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del 66° anno di età con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

Per i dipendenti per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1/1/1996, fermi restando i predetti requisiti di 66 anni di età e di 20 anni di anzianità contributiva, l'accesso al pensionamento è condizionato all'importo della pensione che non deve essere inferiore ad 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

Requisiti per la pensione anticipata

Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni uomini, per l'anno 2012, il requisito per il diritto alla pensione anticipata si consegue alla maturazione di un'anzianità contributiva pari ad anni 42 e mesi 1; per le lavoratrici tale requisito, sempre per l'anno 2012, si consegue alla maturazione di un'anzianità contributiva pari ad anni 41 e mesi 1. I predetti requisiti contributivi saranno incrementati di un mese nell'anno 2013 e di un ulteriore mese nell'anno 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dall'anno 2013.

L'art.24 comma 10 prevede, inoltre, una riduzione percentuale sulla quota di trattamento relativa all'anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012 pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di

